

SPETT. TRIBUNALE DI CATANZARO

REGISTRO PROCEDURA: R.G. 15/2024

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA CHIARA DI CREDICO

DEBITORE ISTANTE: [REDACTED]

MEMORIE

In ordine alla proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Dal Signor [REDACTED]

Ill. Sig. Giudice,

Premesso che

- Il sottoscritto Dr. Giuseppe Lacava, nato a Catanzaro il 18.05.1985 ed iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Catanzaro, con studio in Via Francesco Acri, 81, in data 19.04.2023 veniva nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catanzaro, professionista Gestore incaricato di attestare la fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto dal Sig. [REDACTED] (di seguito detto "Debitore"), [REDACTED], impiegato, separato ed assistito nelle fasi della presente procedura dagli Avv.ti Concetta Nunnari e Grazia Scarfone;
- In data 19.02.2024 veniva depositato, mediante ricorso, piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore con relativa attestazione dello scrivente professionista;
- In data 23.10.2024 l'Ill. Sig. Giudice rilevava che il piano non era corredato da sufficiente documentazione, presentava alcune criticità e ne chiedeva integrazione;
- In data 05.11.2024 venivano depositate le integrazioni richieste a fronte delle quali in data 16.12.2024 Ill. Sig. Giudice osservava:

OSSERVA

ritiene questo G.D. che il ricorso del debitore sia, nel caso di specie inammissibile.

Il debitore propone di mettere a disposizione dei creditori la somma di € 700,00 mensili per complessivi 8 anni e 10 mesi.

In particolare, propone di pagare il creditore ipotecario doValue s.p.a., avente un credito di € 109.002,30 nella misura del 47% (pari all'importo complessivo di € 50.904,61), si deve dedurre dalle allegazioni, con pagamento rateale a partire dal sedicesimo mese successivo all'omologa, atteso che per i primi quindici mesi il piano prevede il pagamento dei creditori ivi indicati come prededucibili.

Tale previsione non è consentita dalla legge, e ciò anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 67 CCII dal decreto correttivo (d.lgs. n. 136/2024).

Il legislatore del CCII, nella versione in vigore prima del correttivo c.d. "ter", stabiliva la possibilità di "prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in

ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC",

sulla base di tale previsione, la giurisprudenza di merito seguita anche da questo GD ha ritenuto che, non essendo prevista alcuna moratoria, il pagamento di tali crediti dovesse essere immediato. Invero *"la previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo [art. 67 CCII ndr.] va interpretata nel senso che, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, laddove sia prevista la liquidazione dei beni gravati dalla prelazione), che equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo (v. ex multis Cass. 11882/2020, Cass. 3482/2016 e Cass. 17461/2015), è possibile solo laddove i creditori interessati prestino preventivamente il proprio assenso (v. sul tema, con riferimento alla procedura di piano del consumatore sotto il vigore della l. 3/2012, Cass. 22291/2020, Cass. 27544/2019 e Cass. 17834/2019 e Cass. 4451/2018, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Nola 12 aprile 2022 e Trib. Velletri 26 marzo 2021, Trib. Avellino 21 ottobre 2019 e Trib. Ferrara 11 novembre 2019), peraltro in maniera espressa e non mediante un mero silenzio-assenso"* (Cosi Trib. Terni 8.5.2023; cfr. Trib. Modena 20.9.2023);

il d.lgs. 136/2024, applicabile a tutti i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e, dunque, anche alla presente procedura, ha modificato tale norma introducendo, in modo simile ma non identico alla L. 3/2012, la possibilità di pagamento dilazionato; infatti, l'art. 67 co. 4 CCII vigente, nella parte che qui rileva, prevede che *"La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo [i.e. i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca], una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali"*;

nel caso di specie il piano proposto, prevedendo il pagamento dilazionato ben oltre il termine di due anni e senza attribuzione di interessi legali, non è pertanto conforme al dettato normativo;

ne consegue pertanto che il ricorso proposto non appare suscettibile di superare il vaglio di ammissibilità;

deve poi rilevarsi che le cause del sovraindebitamento sono rimaste nebule e non documentate le spese affrontate per le quali si è reso necessario ricorrere a plurimi contratti di finanziamento;

quanto al contratto di locazione, depositato agli atti del fascicolo in data 5.11.2024, emerge dalla ricevuta di registrazione del medesimo una durata fino al 1.3.2024 (il ricorso per l'omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato depositato in data 16.2.2024, ossia 13 giorni prima la scadenza di quel contratto), né risulta parimenti registrata la proroga del contratto; da tanto deve ricavarsi come non vi sia prova che all'attualità tale contratto sia ancora in essere e, quindi, che il ricorrente debba pagare la metà del canone di locazione;

il piano proposto poi non indica in modo specifico tempi dei prospettati pagamenti: l'unico dato che è possibile evincere è quello del pagamento dei creditori prededucibili nei primi quindici mesi, mentre per gli altri creditori non è chiaro se il pagamento rateale proposto sarà effettuato mensilmente in proporzione alla percentuale di soddisfacimento proposta oppure se le rate saranno destinate integralmente ad un singolo creditore secondo l'ordine esposto a pag. 10 della "proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore";

non è poi corretta la qualificazione del compenso degli Avvocati che assistono l'istante tra i crediti prededucibili; tale tipologia di credito certamente non rientra nella previsione dell'art. 6 co. 1 lett. c) (rimasta immutata anche dopo il correttivo), norma che si riferisce specificamente al concordato preventivo, né può farsi rientrare nella previsione di cui alla lettera d) dell'art. 6 cit., come modificata dal correttivo citato, atteso che l'incipit di tale norma esclude tutte le attività e gli incarichi conferiti prima della domanda di accesso allo strumento di regolazione.

Tanto rilevato e ritenuto opportuno, prima di dichiarare l'inammissibilità della domanda, instaurare il contraddittorio con la ricorrente, ciò che può avvenire anche in modalità cartolare;

P.Q.M.

Assegna termine di giorni 5, decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito di eventuali memorie difensive in ordine a quanto rilevato in parte motiva.

Con le predette osservazioni l'Ill.mo Giudice assegnava cinque giorni per il deposito di eventuali memorie difensive.

Premesso quanto sopra, il sottoscritto professionista Gestore, ad ulteriore integrazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dal Sig. [REDACTED], espone quanto segue:

1. Relativamente alle previsioni di cui all'art. 67 CCII

Nel prendere atto dei rilievi mossi dal GD, si rappresenta di avere inoltrato alla Società Aurora 2023 SPV S.R.L., cessionaria del credito ipotecario, una formale richiesta, qui allegata, di assenso in ordine alla possibilità di dilazionare il pagamento del debito nell'arco di tempo indicato nel piano.

Gli interessi legali, saranno in tal caso, corrisposti come per legge.

Altresì, si rileva che in merito al valore dell'immobile ed al rispetto del comma 4 dell'art. 67 CCII, secondo cui. *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*, esiste in atti una perizia giurata, redatta da un tecnico di parte debitrice, la quale attesta l'attuale valore del bene immobile, pari ad Euro 50.904,61 (cinquantamilanovecentoquattro/61) che quindi appare pari a quello che nel piano si era riconosciuto alla cessionaria.

In particolare, nel caso di vendita del bene pignorato, potrebbe anche verificarsi una mancata aggiudicazione del bene al primo esperimento, con conseguenziale ribasso al 25% della base d'asta.

Ciò è a dimostrare come sia stato offerto un pagamento congruo, che ben si attaglia alla vigente normativa e che non appare violativo dell'art. 4, allo stato dei fatti.

Ai sensi della norma predetta, pertanto, la verifica del livello di soddisfacimento del creditore privilegiato, pignoratizio o ipotecario rispetto all'alternativa liquidatoria si pone nei termini di un controllo propedeutico all'omologazione del piano, ogniqualvolta venga prevista una decurtazione della sua pretesa.

La specifica attestazione dell'OCC, è nel senso di indicare l'equivalenza a quanto ricavabile in sede di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite.

Per tale ragione, già l'art. 8 comma 4 l. 3/2012 era stato interpretato dalla giurisprudenza, con un approccio ermeneutico invero già sperimentato con riguardo all'art. 186-bis l. fall., superando il tenore letterale della norma e facendo ricorso alle regole e ai principi regolatori dell'istituto.

La Corte di cassazione, con le pronunce Cass. 3 luglio 2019 n. 17834, relativa all'accordo di composizione, e Cass. 28 ottobre 2019 n.27544, riferita al piano del consumatore, ha infatti ritenuto sempre ammissibile, anche al di fuori della fattispecie della continuità aziendale, la previsione del pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, anche oltre l'anno della moratoria di legge, a condizione che si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con specifico riferimento ai piani del consumatore, che non contemplano una votazione in senso proprio, purché sia loro riconosciuta la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (si veda in particolare Cass. Civ. n. 17834 del 2019).

Ad avviso della Corte, non osta ad una simile conclusione la circostanza che la scansione procedimentale prevista dalla normativa in esame non contempli la possibilità del voto, contrariamente a quanto previsto dall'art. 7, L. n. 3/2012 per la proposta di accordo presentata dal debitore *“atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore”* (v. Cass. Civ. 3 luglio 2019, n. 17834).

Nella visuale nomofilattica, infatti, non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio presidiati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata, piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

La soluzione tesa a ristrutturare il debito potrà essere valutata favorevolmente dai creditori, ben sapendo gli stessi che il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, molto spesso non risulta in grado di soddisfare integralmente le loro ragioni, tenuto conto di quanto gravano nelle esecuzioni forzate gli oneri e costi di procedura e le endemiche ed inevitabili svalutazioni dei cespiti liquidati.

Tale assunto non solo conferma quanto già indicato - la possibilità di voto per i creditori privilegiati pagati oltre il biennio - ma lascia agli stessi creditori la facoltà di esprimersi sulla proposta di dilazione oltre i due anni dall'omologa del piano: in questo caso si potrebbe pensare, appunto, ad un termine fissato dal Giudice ai creditori per esprimere in forma scritta eventuali osservazioni alla proposta di dilazione.

2) Relativamente al Contratto di locazione

Il contratto di locazione, già in essere al momento del deposito del piano, non è stato registrato a causa dei grandi problemi di liquidità che il ricorrente ha e che lo hanno indotto all'accesso alla procedura.

Il decurtamento del proprio stipendio, in uno alla necessità di provvedere agli obblighi impostigli dal Tribunale in sede di separazione ed a quella di provvedere al proprio personale sostentamento, gli hanno impedito di registrare il contratto.

In ogni caso, dall'esame dell'art. 1 del contratto stesso, risulta che il contratto alla scadenza naturale sarà prorogato per ulteriori due anni, salvo disdetta della locatrice, che non è intervenuta.

Il contratto non è stato disdetto ed esistono le ricevute, che sono state richieste al debitore e che si allegano alla presente.

Purtroppo, il conduttore avrebbe pagato in ritardo la registrazione del contratto non appena avesse avuto una disponibilità in tal senso.

3) Tempistica e modalità di pagamento dei creditori

In primis, chiedendo venia per l'errore materiale in cui si è incorsi, ritenendo che l'incarico ai difensori fosse stato conferito prima della domanda di accesso alla procedura, poiché si era ritenuto che la domanda di accesso alla procedura fosse quella inoltrata all'OCC e non il ricorso giudiziario e quindi al giugno 2022 ed essendo la procura conferita ai difensori datata dicembre 2022, si era pensato che i loro crediti fossero in prededuzione.

In ogni caso, sentiti i difensori, essi non hanno opposto obiezioni all'inserimento del loro credito fra quelli non prededucibili, visti i rilievi del Tribunale.

Pertanto sulla base dei rilievi evidenziati, lo scrivente ha riformulato le modalità e la tempistica dei pagamenti, specificando che esso avverrà pagando i propri debiti in sette anni e otto mesi secondo le seguenti modalità:

- I crediti in prededuzione verranno pagati per prima e in unica soluzione entro il mese successivo all'eventuale omologa per complessivi Euro 4.165,69;
- Il creditore ipotecario, ove lo stesso si dimostrasse d'accordo, per la somma di 50.904,61, in ratei mensili pari ad Euro 700,00, nei successivi anni 6 sempre che la società Aurora SPV SRL spa addivenga ad un parere positivo sulla dilazione proposta;
- i creditori chirografari, in ultimo, per complessivi Euro 11.333,24 entro un anno e sette mesi

4) Circa l'esatta ricostruzione delle cause del sovraindebitamento

Le cause che hanno determinato il sovraindebitamento sono da ascrivere all'esigenza di fronteggiare bisogni di carattere familiare: mutuo per acquisto casa familiare (cfr.all.8), prestito per lavori di ristrutturazione (cfr. all.6), esigenze di liquidità che comportano una cessione del quinto (cfr all.4) ed una delega su stipendio (cfr.all. 2).

Dette ragioni sono state meglio esposte, su richiesta dell'Ill.mo GD con provvedimento del 23.10.2024, nell'integrazione depositata in data 04.11.2024, cui questo OCC integralmente si riporta anche in punto di documentazione ivi allegata.

Dunque nella fiduciosa valutazione delle proprie capacità finanziarie e sulla certezza dell'appoggio dei familiari, il debitore sarebbe stato in grado di fare fronte alle obbligazione attraverso: 1) l'aiuto del padre Egidio fabiano nel caso del mutuo sottoscritto nel 2011; 2) l'aiuto della moglie, anch'essa obbligata nel prestito per lavori di ristrutturazione sottoscritto nel 2013; 3) una dignitosa busta paga (cfr all.3) che avrebbe consentito di fare fronte ai bisogni familiari pur se gravata da cessione (nel 2014) e da delega (nel 2016), ad oggi trattenute sullo stipendio.

Ad avviso di questo Gestore si ritiene che le suddette obbligazioni assunte dal Sig. [REDACTED] - che hanno portato allo status di sovraindebitato - come richiesto dall'art. 69 C.C.I.I., non siano state determinate da colpa grave, malafede o frode, con la conseguenza che allo stesso può essere consentita la possibilità di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Ed invero con la novella del 2020, il concetto di meritevolezza poggia su criteri differenti rispetto a quelli abrogati e già indicati nell'art. 12 bis l.3/2012.

Come è noto, quest'ultima prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità del piano del consumatore, qualificati nel c.d. 'triplice test di meritevolezza', che precludeva l'ammissione quando il consumatore: 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (criterio della ragionevole prospettiva di adempimento); oppure, 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento (criterio della colpa); ovvero, 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (criterio della sproporzione).

Oggi l'unico criterio avente portata generale, sostanzialmente corrispondente al secondo del *triplice test*, prevede che il piano del consumatore è precluso quando il consumatore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Il venir meno dei criteri abrogati, già contenuti nell'art. 12-bis l. 3/2012, va letto come un chiaro segnale del legislatore di allargamento delle maglie di accesso alle procedure, come già colto dalla **Corte di Cassazione con la decisione 27 luglio 2023, n. 22890.**

Con essa il Supremo Consesso, accogliendo il reclamo avverso il diniego di omologazione del piano del consumatore per carenza di meritevolezza del debitore, ha rinviato la vicenda processuale al medesimo Tribunale ricordando che "*i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta del consumatore e la sua omologazione sono mutati, per cui l'accoglimento del motivo impone la necessità di far luogo all'applicazione della nuova disciplina*". In buona sostanza così statuendo la Suprema Corte ha mostrato di accogliere ed applicare appieno la *ratio* della intervenuta modifica normativa, come esplicitata dal legislatore, il quale non ha ritenuto di spingersi fino alla eliminazione della 'colpa grave', ma ha ribadito, tuttavia, nella Relazione Illustrativa che "*la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto*", per cui "*si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti*", anche per "*l'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili*".

Dunque, gli operatori delle procedure di sovraindebitamento sono chiamati ad agevolare l'accesso a detti strumenti, altrimenti - si legge ancora nella Relazione Illustrativa - si finisce "*per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile*".

Si pone all'attenzione dell'Ill.mo GD la recentissima giurisprudenza di merito sul punto e, segnatamente:

Corte di Appello di Bologna del 9/02/2024 n. 309/2024 che, rigettando l'appello proposto dal creditore avverso la sentenza di omologa del piano del consumatore ha così ritenuto. *“diversamente dall'art. 12 bis l.3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento”*.

Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza. 1/2024 del 25/01/2024 ha ritenuto in buona sostanza che *la formula normativa prevista dall'articolo 69 c.c., rappresentata dal non avere determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura; in sintesi, non si tratta di premiare in positivo il consumatore diligente, onesto ma sfortunato, che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile nell'ambito di un giudizio di insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresa i livelli culturali, l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per fare fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate proprie e degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento*.

In tal senso anche **Corte d'Appello di Firenze sentenza n. 2261/2023 dell' 8/11/2023**.

Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto Dr. Giuseppe Lacava nella sua qualità di professionista incaricato nella procedura proposta dal Sig. [REDACTED] chiede di fissare un termine entro il quale i creditori, in particolare quello ipotecario, possano esprimere parere o depositare eventuali osservazioni al piano proposto.

Allegati:

- Corrispondenza Aurora 2023 SPV SRL;
- Ricevute di pagamento canoni di locazione;
- Ricevuta di accettazione e consegna invio delle presenti memorie avvocati difensori (Avv. Nunnari e Avv. Scarfone)

Con Ossequio

Catanzaro, 21.12.2024

Il Professionista Gestore
Giuseppe Lacava